

Responsabile del procedimento Dr. Giovanni Cardeti email: giovanni.cardeti@uslsudest.toscana.it

**PROVVEDIMENTO AUTORITA' COMPETENTE N° 05 del 26/03/2026**

prot. n. del 26/03/2026

**Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di SUBBIANO**

Il Responsabile della Unità Funzionale Dr Giampaolo Giunta

nelle funzioni di Autorità Competente ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis della L.R.T. 16/2000 e delle funzioni ad esso assegnate dall'art. 138 del Reg. UE 2017/625 in materia di sicurezza alimentare;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n° 948 del 15/11/2017 e successive proroghe, di individuazione delle funzioni di autorità competente per adottare i provvedimenti di cui all'art 7, comma 1) bis della LRT n° 16/2000.

**PREMESSO CHE**

in data 24/03/2026 viene acquisito il Rapporto di Prova nr. 2303072 emesso dall'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana -sede di Roma relativo alle analisi effettuate su galline provenienti da allevamento familiare 037AR225 che risultano positive al virus Influenza aviaria;

vista il Rapporto di Prova nr 26VIR/2270 del 26/3/2026 la c da parte dell'IZS delle Venezie inerente alla positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az. 037AR225

acquisito, in merito al presente provvedimento, il parere del Direttore della U.O.C. Sanità Animale area Est, dott. Ettore Barneschi

**richiamata la sotto citata normativa normativa, che costituisce presupposto procedurale per l'adozione del provvedimento stesso:**

- Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;
- D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
- D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;
- Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico – Manuale operativo per l'Influenza Aviaria;
- *rilevato* che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti

pag. 1 di 4

avicoli del territorio circostante;

- *considerato* indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
- *valutato* quanto descritto si prefigura dal punto di vista sanitario la necessità di procedere con il presente provvedimento, omettendo pertanto l'avvio del procedimento agli interessati di cui all'art. 7 della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

## DISPONE

### L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

con un raggio di 03 (tre) Km dall'allevamento cod.az. 037AR225 sede di focolaio nel Comune di SUBBIANO, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di protezione comprende gli allevamenti in mappa (Allegato A) ed elencati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### A - MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE

Nella zona di protezione, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
4. l'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
6. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
  - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
  - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
  - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
7. qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
  - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che

comportino un rischio per la sanità animale;

b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

## **B - MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI PROTEZIONE**

Gli operatori assicurano che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

## **C - DEROGHE**

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVE, secondo la procedura seguente:

- tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email al servizio veterinario regionale: Dott. Alessanfro Millo – mail: [alessandro.millo@regione.toscana.it](mailto:alessandro.millo@regione.toscana.it)
- ogni richiesta deve indicare:
  - motivo movimentazione (macellazione/da vita, ...);
  - cod.az. azienda di partenza;
  - macello (o codice azienda) di destinazione;
  - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare;
  - data prevista per la movimentazione.

Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento. I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, si informa che avverso il presente sopra esteso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla notifica (Legge 1034/1971) e, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (art. 9 DPR 24.11.1971 n. 1199).

Il presente provvedimento è notificato a :

- al Sindaco del Comune di Arezzo
- al Sindaco del Comune di Subbiano
- al Sindaco del Comune di Capolona
- Regione Toscana-Direzione sanità, welfare e coesione sociale Settore Prevenzione, Salute e Sicurezza, Veterinaria
- Osservatorio epidemiologico – IZS Lazio e Toscana – sede di Siena

Lì, Arezzo 26/03/2026


Il Responsabile di Unità Funzionale

Dr. Giampaolo Giunta

---

Azienda Usi Toscana Sud Est  
Dipartimento Della Prevenzione  
U.F. S.P.V.S.A.  
Zona Aretina  
Il Responsabile  
Dott. Giampaolo Giunta

MAPPA ZONA PROTEZIONE (3 km)





**ZONA DI PROTEZIONE (ZP)**

La zona di protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali

<b>Codice aziendale</b>	<b>Comune</b>
006AR102	CAPOLONA

